

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura entrano in vigore il 01/05/2020 e annullano e sostituiscono ogni precedente revisione.

Sono consegnate unitamente alla ulteriore documentazione contrattuale avente ad oggetto la Fornitura di energia termica richiesta dal Cliente e sono comunque disponibili presso gli sportelli del Fornitore e sul sito internet del Fornitore.

1. Oggetto del Contratto e documenti contrattuali

Oggetto del Contratto è la somministrazione di energia termica - per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari - da parte del Fornitore, al/i Punto/i di consegna del Cliente (di seguito anche solo **Fornitura**).

Il/i Punto/i di consegna del Cliente è/sono identificato/i nel relativo Modulo di Adesione e nell'eventuale Scheda Multipunto allegata.

Il Cliente riconosce al Fornitore il diritto di fornire in esclusiva (fatta salva l'eventuale presenza di impianti supplementari e/o di riserve energetiche preesistenti, che il Cliente ha l'obbligo di segnalare preventivamente per iscritto al Fornitore) l'energia termica all'agili immobile/i servito/i dal/dai Punto/i di consegna oggetto del presente Contratto per il periodo indicato nella documentazione contrattuale elencata di seguito.

La Fornitura è disciplinata dalle presenti **Condizioni Generali di Fornitura** (di seguito anche solo **CGF**) e dalle **Condizioni Particolari di Fornitura** (di seguito anche solo **CPF**) che, unitamente al **Modulo di Adesione** (di seguito anche solo **MdA**) e agli ulteriori documenti ad essi allegati e negli stessi richiamati, costituiscono il **Contratto di Fornitura di energia termica** stipulato con il Cliente (di seguito anche solo **Contratto**).

Per determinate tipologie di Clienti, il Fornitore si riserva di sostituire il MdA e le CPF con apposito documento contrattuale integrato (di seguito l' **Accordo di Fornitura**), concordato e sottoscritto da entrambe le Parti. In tali casistiche, ai fini della corretta interpretazione delle presenti CGF, i termini "MdA" e "CPF" (anche per esteso) dovranno considerarsi a tutti gli effetti sostituiti dall'espressione "Accordo di Fornitura". L'Accordo di Fornitura si intenderà concluso alla data di sottoscrizione dello stesso ad opera di entrambe le Parti, con decorrenza dalla data in esso indicata.

In caso di Utente Dirette, le eventuali specifiche convenzioni stipulate tra il lottizzante ed il Proprietario della Rete prevarranno sulle presenti CGF.

Qualsiasi modifica, di qualsivoglia natura, al Contratto necessita, a pena di nullità, della forma scritta.

2. Definizioni

Ai fini della corretta interpretazione del Contratto, i termini e le espressioni di seguito elencati con iniziale maiuscola assumono il significato di seguito attribuito, rimanendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa. **Allacciamento**: complesso di opere, tubazioni ed elementi accessori funzionali all'erogazione dell'energia termica al Cliente. Ha inizio con una diramazione dalla condotta stradale della Rete e si estende fino al Punto di fornitura. L'Allacciamento, fino al Punto di consegna, è di proprietà del Proprietario della Rete. La restante porzione, tra il Punto di consegna ed il Punto di fornitura, è di proprietà del Cliente; **ARERA**: Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (il presente acronimo e la relativa definizione abbinata dovranno intendersi conseguentemente sostituiti, ove necessario, in occasione di ogni eventuale modifica del nominativo dell'Autorità competente in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento); **Cliente**: persona fisica o giuridica, identificata nel MdA, che acquista ed utilizza l'energia termica per gli usi indicati nel Contratto. Può essere il proprietario dell'immobile servito dal Punto di consegna o altro soggetto che ha la legittima disponibilità dello stesso. Nella definizione di "Cliente" rientra anche il concetto di condominio; **Cliente Consumatore**: il Cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. a) e dell'art. 45, c. 1, lett. a) del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005); **Cliente Non Consumatore**: in via residuale, il Cliente non definibile "Cliente Consumatore"; **Contatore o Gruppo di Misura o Misuratore**: apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del Cliente finale; **Corrispettivo di Salvaguardia**: specifico corrispettivo richiesto al Cliente che receda dal Contratto al fine di consentire al Gestore il recupero di eventuali costi residui relativi alla realizzazione dell'Allacciamento. L'ammontare di tale corrispettivo si riduce nel tempo in relazione al momento in cui avviene il recesso. La formula attraverso cui calcolare detto corrispettivo è la seguente: $C_t = C_i \times (PR/PT)$, dove "C_t" è il corrispettivo di salvaguardia che sarà effettivamente applicato al Cliente e rappresenta la differenza tra il costo di realizzazione dell'Allacciamento e il corrispettivo già richiesto al Cliente per la realizzazione dello stesso, "C_i" è il valore iniziale del corrispettivo di salvaguardia, "PR" è il periodo residuo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia e "PT" è il periodo complessivo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia (pari a cinque anni); **Data di attivazione della Fornitura**: data a partire dalla quale la somministrazione di energia termica presso il Punto di consegna è disponibile per il Cliente; **Disattivazione della Fornitura**: sospensione dell'erogazione dell'energia termica al Punto di consegna, senza che sia prevista la rimozione del contatore; **Fattura di chiusura**: fattura emessa dal Fornitore a seguito dell'estinzione, per qualsivoglia ragione intervenuta, del rapporto contrattuale con il Cliente; **Fornitore**: la società appartenente al Gruppo Tea (o altra società che a questa dovesse legittimamente succedere), che vende energia termica ai Clienti alle condizioni contrattuali ed economiche di cui al Contratto, liberamente pattuite tra le Parti; **Gestore**: la società SEI s.r.l., appartenente al Gruppo Tea (o altra società che a questa dovesse legittimamente succedere), che è responsabile dell'esercizio, della

gestione, della manutenzione e dello sviluppo della Rete per mezzo della quale è erogata la Fornitura; **Gruppo Tea**: società collegate a Tea s.p.a. e/o controllate, direttamente o indirettamente, dalla stessa; **Impianto del Cliente o Impianto**: l'impianto tecnologico che consente al Cliente l'utilizzo dell'energia termica prelevata dalla Rete. Ha inizio dal Punto di fornitura e si estende fino ai sistemi di erogazione del riscaldamento e/o del raffrescamento e/o dell'acqua calda igienico-sanitaria; **Parti**: il Cliente e il Fornitore; **Portata contrattuale o Portata**: massima portata di fluido termovettore prelevabile dalla Rete - da parte dell'Impianto - in virtù del Contratto; **Potenza Convenzionale**: potenza calcolata come energia termica consumata dal Cliente nell'anno 2017 (in MWh) e divisa per il coefficiente 845. Nel caso di nuove utenze, la Potenza Convenzionale è calcolata utilizzando la stima del consumo annuo del Cliente; **Coefficiente d'uso (Cu)**: è il rapporto tra il fabbisogno energetico annuo dell'edificio (derivante dalla certificazione energetica dell'edificio stesso) e la Portata contrattuale; **Proprietario della Rete**: la società Tea s.p.a. (o altra società che a questa dovesse legittimamente succedere), proprietaria della Rete per mezzo della quale è erogata la Fornitura; **Punto di consegna**: punto dell'Allacciamento in cui il Gestore contrattualmente consegna l'energia termica al Cliente, a prescindere dalla collocazione del Misuratore, dei dispositivi di regolazione o della Sottostazione e che identifica il limite di competenza del Gestore; **Punto di fornitura**: punto terminale dell'Allacciamento, coincidente con il disaccoppiamento idraulico (Scambiatore) dall'Impianto del Cliente. In assenza di circuiti idraulici distinti tra la Rete e l'impianto del Cliente, si identifica con il Contatore; **Rete**: insieme delle condotte per il trasporto e la distribuzione dell'energia termica dalla centrale di produzione alle Sottocentrali d'utenza. La Rete è di proprietà del Proprietario della Rete; **Scambiatore**: il componente della Sottocentrale d'utenza che realizza lo scambio termico tra la Rete e l'impianto del Cliente; **Scollamento dalla Rete**: sospensione dell'erogazione dell'energia termica al Punto di consegna che, in aggiunta alla Disattivazione della Fornitura, comprende la rimozione del Contatore e di eventuali altre parti dell'Allacciamento; **Sottocentrale o Sottostazione d'utenza**: l'apparato composto dallo Scambiatore e dalle ulteriori apparecchiature poste a monte e a valle dello Scambiatore stesso (Contatore incluso), sino al Punto di consegna, al fine di scambiare, regolare e contabilizzare l'energia termica fornita al Cliente. Costituisce l'interfaccia tra la Rete e l'Impianto del Cliente. Fatta eccezione per il Contatore e l'eventuale valvola limitatrice di portata/temperatura, la Sottocentrale è di proprietà del Cliente; **Subentro**: variazione del Cliente titolare del Punto di consegna a seguito di Disattivazione della Fornitura o Scollamento dalla Rete; **Temperature Massime di Ritorno**: per le Utente Indirette, è la temperatura massima di uscita dagli Scambiatori (ritorno lato primario) che è pari a 60°C; **Utente Dirette**: utenze per le quali la fornitura di energia termica avviene senza interposizione di uno Scambiatore. Per tali utenze la determinazione di consumi avviene sulla base di un Contatore installato presso ciascuna unità immobiliare. La fatturazione è emessa nei riguardi della singola unità immobiliare; **Utente Indirette**: utenze per le quali la fornitura di energia termica avviene mediante interposizione di uno Scambiatore. Per tali utenze la determinazione dei consumi avviene sulla base di un Contatore unico ubicato in Sottocentrale. La fatturazione è emessa nei riguardi del complesso immobiliare servito dal Punto di consegna, indipendentemente dal numero di unità immobiliari in esso ricomprese; **Voltura**: variazione del Cliente titolare del Punto di consegna senza Disattivazione della Fornitura né Scollamento dalla Rete.

3. Riferimenti normativi

Per quanto necessario, con finalità interpretative ed integrative della disciplina prevista nel Contratto, si segnalano i seguenti riferimenti normativi:

Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 (**DPR 445/2000**);

Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (**D. Lgs. 206/2005**), che ha approvato il "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" (**Codice del Consumo**) e s.m.i., con particolare riferimento alla Parte III, Titolo III, Capo I;

Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 (**D.Lgs. 102/2014**);

Delibera ARERA n. 24/2018/R/TLR del 18 gennaio 2018 e s.m.i. (**Del. 24/2018**), che ha approvato il Testo Unico della Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di Allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell'utente del diritto di Recesso per il periodo di regolazione 2018-2020 (**TUAR**);

Delibera ARERA n. 661/2018/R/TLR dell'11 dicembre 2018 e s.m.i. (**Del. 661/2018**), che ha approvato la Regolazione della Qualità Commerciale del servizio di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento per il periodo di regolazione 1° luglio 2019 - 31 dicembre 2021 (**RQCT**);

Delibera ARERA n. 313/2019/R/TLR del 16 luglio 2019 (**Del. 313/2019**), che ha approvato il Testo Integrato in tema di Trasparenza del servizio di Teleriscaldamento (**TITT**).

Nelle restanti parti del Contratto, le suddette fonti normative potranno essere citate in forma sintetica.

4. Caratteristiche della Fornitura

Il Fornitore fornisce energia termica a chi ne fa richiesta, entro i limiti di estensione della relativa Rete e previa valutazione, ad opera del Gestore, della fattibilità tecnico-economica degli interventi necessari ai fini dell'avvio della Fornitura. La Fornitura di energia termica sarà effettuata presso il Punto di consegna alle temperature pattuite, in ogni caso compatibilmente con le condizioni di esercizio della Rete.

L'energia termica fornita dovrà essere utilizzata esclusivamente per alimentare il/i Punto/i di consegna del Cliente, nei limiti di Portata e per gli usi dichiarati nel Contratto, e non potrà essere ceduta a terzi sotto alcuna forma né utilizzata in locali,

ambienti od impianti diversi da quelli indicati nel Contratto. Non è consentito l'utilizzo di calore prelevato al di fuori del/dei Punto/i di consegna del Cliente.

Qualora il Cliente intendesse variare una o più modalità di utilizzo dell'energia termica oggetto di Fornitura, è tenuto a richiedere preventivamente, per iscritto, l'autorizzazione al Fornitore, che, in caso di assenso, provvederà all'eventuale adeguamento del Contratto; ove prescritto dalla vigente normativa, la variazione dovrà avvenire, tra l'altro, a seguito di autorizzazione da parte del Gestore e/o del Proprietario della Rete.

In caso di utilizzo diverso da quanto dichiarato, il Cliente sarà tenuto a pagare i consumi in base al prezzo ed alle imposte relative all'effettivo utilizzo, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali, tributarie e/o amministrative, nonché la facoltà per il Fornitore di dichiarare risolto il Contratto ed il diritto di quest'ultimo al risarcimento degli eventuali danni patiti.

Il Cliente dichiara sin d'ora di manlevare il Fornitore da qualsiasi responsabilità che possa conseguire dall'impiego dell'energia termica oggetto di Fornitura una volta che questa gli sia stata consegnata presso il Punto di consegna.

5. Impegni e responsabilità del Cliente

Il Contatore è di proprietà del Gestore, che ne stabilisce le caratteristiche in relazione alla tipologia di fornitura richiesta

Il Proprietario della Rete ed il Gestore stabiliscono insindacabilmente le caratteristiche degli impianti, a monte e a valle del Punto di fornitura, necessari per la regolare erogazione della Fornitura, in relazione alla tipologia di fornitura richiesta. Il Cliente è tenuto a comunicare con la massima tempestività al numero verde gratuito 800 637637, raggiungibile 24 ore su 24 sia da rete fissa che da rete mobile nazionale (servizio di pronto intervento), nonché a denunciare per iscritto al Fornitore e/o al Gestore, ogni eventuale danno cagionato da esso stesso o da terzi agli impianti di cui sopra, così come ogni situazione che sottenda pericoli per la sicurezza del Cliente e/o di terzi ed ogni altra situazione che possa interferire con la regolarità della Fornitura.

Il Cliente è tenuto a realizzare, mantenere e mantenere in efficienza, a proprie cure e spese, gli impianti ed apparecchi a valle del Punto di consegna in conformità alle norme di sicurezza vigenti ed ha, inoltre, la responsabilità di salvaguardare il Contatore ed ogni altra apparecchiatura od impianto di proprietà del Gestore, del Fornitore o del Proprietario della Rete, anche a monte del Punto di fornitura, ubicati sulla sua proprietà e/o nei luoghi di cui ha la legittima disponibilità, da eventuali alterazioni, distruzioni, rotture, anche se dovute a fattori ambientali (compresi incendio e congelamento) o a terzi. In particolare, per quanto riguarda le Utenze Indirette, il Cliente ha l'obbligo di esercitare il proprio impianto in maniera tale che la Temperatura Massima di Ritorno, rilevata dal contatore di calore sul circuito primario, non superi i 60°C.

Ogni eventuale inefficienza della Sottocentrale d'utenza così come ogni difetto della fornitura dovuto al mancato adempimento degli obblighi di cui sopra, ricadrà interamente sul Cliente, che nulla potrà pretendere dal Fornitore, dal Gestore e dal Proprietario della Rete. In particolare il Fornitore/Gestore si riserva la facoltà di:

- installare dispositivi atti a limitare la portata e la temperatura di ritorno del circuito del Cliente;
- applicare eventuali penali/meccanismi di disincentivazione sull'importo fatturato, come definite e quantificate nelle CPF.

Il Fornitore potrà sospendere senza preavviso la Fornitura qualora autorità competenti (ISPESL, ASL, ecc.) e/o il Gestore dichiarassero detti impianti inidonei ai fini della Fornitura e/o della sicurezza. Tutti i costi, diretti ed indiretti, per le eventuali modifiche od interventi da effettuarsi sugli impianti ed apparecchiature a valle del Punto di consegna saranno in ogni caso a carico del Cliente.

Eventuali insufficienze nell'erogazione della Fornitura riferibili agli impianti ed apparecchi interni a valle del Punto di consegna, o comunque cagionate da beni di proprietà del Cliente o di terzi, non daranno luogo a responsabilità alcuna a carico del Fornitore, del Gestore e del Proprietario della Rete.

Il Cliente si impegna sin d'ora, in ogni caso e senza eccezione alcuna, a consentire al Fornitore, al Gestore ed al personale delle imprese dagli stessi eventualmente incaricate, comunque munito di tesserino di riconoscimento, l'accesso alla proprietà privata per effettuare lavori, controlli, verifiche e interventi su tutti gli impianti ed apparecchiature funzionali alla Fornitura, nonché per leggere gli eventuali Contatori ivi presenti.

Il Cliente, a proprie cure e spese, si impegna sin d'ora a concedere o far concedere da chi ne abbia titolo, al Proprietario della Rete e al Gestore, i diritti di passaggio, di appoggio, di infissione, di installazione e di costruzione necessari al fine di consentire al Gestore e ad ogni altro eventuale incaricato di eseguire tutte le opere, manutenzioni e adempimenti funzionali all'Allacciamento dell'Impianto del Cliente alla Rete e all'erogazione della Fornitura, compresa la telelettura dei Contatori, nelle forme di legge richieste dal Fornitore e/o dal Gestore, se del caso anche a mezzo di costituzione di apposite servitù a titolo gratuito.

Il Fornitore non dovrà alcunché al Cliente né a terzi per tutto il periodo in cui, ai fini della regolare esecuzione del Contratto, porzioni di Rete, impianti, apparecchiature e ogni altro bene non di proprietà del Cliente permarranno sulla proprietà del Cliente e/o nei luoghi di cui egli ha la legittima disponibilità, né ne sarà in alcun modo responsabile.

Fatta eccezione per quanto espressamente indicato come proprietà del Gestore, gli impianti ed apparecchi a valle del Punto di consegna restano di proprietà del Cliente, che assume in proprio ogni connessa responsabilità ed ogni annesso obbligo di manutenzione ed eventuale adeguamento alla normativa che dovesse intervenire.

Il Cliente si impegna a fornire l'alimentazione elettrica alla Sottocentrale d'utenza a proprie cure e spese, a mezzo di impianto elettrico conforme alla normativa vigente, con divieto espresso di interromperla senza il consenso scritto del Fornitore e del Gestore, salvo caso fortuito o forza maggiore. Resterà a carico del Cliente anche il

costo del fluido di riempimento dell'Impianto necessario ai fini della funzionalità della Fornitura.

Sono a carico del Cliente i consumi derivanti da eventuali fughe e dispersioni a valle del Contatore. Il Cliente verrà ritenuto responsabile della modifica, manomissione e/o occultamento del Gruppo di Misura e di ogni altra apparecchiatura funzionale alla Fornitura. In tali casi, il Gestore, anche su segnalazione del Fornitore, potrà procedere alla sospensione od interruzione della Fornitura senza preavviso finché non verranno ristabilite le condizioni di normale utilizzo; i costi delle operazioni di sospensione od interruzione, di ripristino dello status quo ante e quelli per l'eventuale riattivazione saranno a carico del Cliente.

In caso di accertato prelievo fraudolento di energia termica, la ricostruzione dei consumi sarà effettuata dal Gestore ai sensi del successivo art. 18; il Fornitore emetterà la fattura per i maggiori consumi di energia termica, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature e riservandosi ogni altra azione legale, compresa la denuncia alle autorità competenti.

In caso di cessione della titolarità di uno o più immobile/i servito/i dal/i Punto/i di consegna oggetto del Contratto, così come in ogni altro caso di trasferimento del Cliente che comporti di fatto l'abbandono o la cessione della disponibilità dei suddetti locali (es: locazione, sub-locazione, usufrutto, affitto, sub-affitto, ecc.), il Cliente si impegna ad informarne per iscritto il Fornitore, anche ai sensi del successivo art. 17.1 ove le circostanze lo richiedano, affinché quest'ultimo possa provvedere per tempo alla chiusura del relativo Punto di consegna, se necessaria, nonché all'estinzione o modifica del rapporto contrattuale, a seconda dei casi. In difetto, il Cliente risponderà dei consumi eventualmente contabilizzati dal/i Misuratore/i al servizio del/i Punto/i di consegna in questione e di ogni altro onere ad esso/i ricollegabile sino alla data di effettiva chiusura del Contatore o di Voltura o di cambio intestazione in favore di un nuovo cliente.

Fatto salvo ogni minor termine previsto dal contratto o dalla vigente normativa per specifiche casistiche, il rimborso di eventuali somme versate a qualsiasi titolo (es: corrispettivi, imposte, tasse, tributi, contributi, penali, oneri, ecc.), per ragioni comunque connesse al presente Contratto, dal Cliente al Fornitore, e a quest'ultimo non dovute, dovrà essere richiesto per iscritto al Fornitore, a pena di decadenza, entro il termine massimo di due anni dalla data del pagamento.

6. Qualità della somministrazione e limitazioni di responsabilità

Il Fornitore, per le Utenze Indirette, fornirà al Cliente energia termica caratterizzata dalle seguenti specifiche qualitative.

Durante il periodo di riscaldamento ambientale:

a) temperatura d'esercizio (mandata lato primario e rilevata dal Contatore) variabile da un minimo garantito di 80°C ad un massimo di 120°C; il massimo è fornito in condizioni di punta invernale allorché la temperatura media giornaliera esterna è inferiore od uguale a -5°C;

b) portata massima contrattuale di acqua surriscaldata considerando una differenza fra temperature medie di ingresso (110°C) ed uscita scambiatore (inferiore o uguale a 60°C), pari a 50 °C;

Nei rimanenti periodi:

a) per il solo uso di produzione acqua calda igienico-sanitaria e per fabbisogni di condizionamento (raffrescamento) estivo, la temperatura minima garantita sul circuito primario è di 70°C.

Le suddette specifiche qualitative non si applicano alle Utenze Dirette, per le quali vigono le singole convenzioni di quartiere (convenzioni stipulate tra lottizzante e Gruppo Tea) che il Cliente può consultare sul sito internet del Fornitore.

In corso di Contratto, la Portata contrattuale potrà subire variazioni, motivate e concordate, per iniziativa del Cliente o del Gestore, esclusivamente previo aggiornamento del Contratto. Nel caso l'iniziativa provenga dal Cliente, questi sarà tenuto ad inoltrare apposita richiesta scritta al Fornitore che rappresenti le esigenze obiettive e le finalità pratiche a monte della richiesta medesima. Il Fornitore inoltrerà la richiesta del Cliente al Gestore, che stabilirà con piena discrezionalità se dare seguito o meno alla stessa.

In ogni caso, il Fornitore si riserva:

di richiedere al Cliente il rimborso dei costi, diretti od indiretti, comunque sostenuti ai fini della variazione della Portata e la corresponsione di ogni eventuale contributo previsto dalla normativa vigente;

di verificare o far verificare la coerenza della Portata contrattuale dichiarata o richiesta con quella effettivamente utilizzata, se del caso adeguandola.

L'energia termica per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari sarà disponibile ininterrottamente per tutto l'anno, senza limiti d'orario.

L'energia termica per il raffrescamento sarà disponibile nei periodi stabiliti dalle convenzioni stipulate tra lottizzante e Gruppo Tea.

L'energia termica per il riscaldamento ambientale, sarà disponibile nei periodi ed orari stabiliti dalla vigente normativa. Il Cliente è esclusivo responsabile del rispetto delle norme vigenti in materia di orari e periodi di utilizzo dell'energia termica per riscaldamento ambientale.

Qualora l'energia termica messa a disposizione del Cliente presso il/i Punto/i di consegna risultasse non conforme alle specifiche previste, il Cliente ne darà immediata comunicazione al Fornitore, che si attiverà nei confronti del Gestore per le necessarie verifiche. Il Cliente ha diritto di ottenere dal Fornitore il risarcimento di eventuali danni comprovati da idonea documentazione esclusivamente entro i limiti del risarcimento ottenuto dal Gestore; in ogni caso, nell'ipotesi in cui Fornitore e Gestore fossero entità distinte, tale diritto potrà essere esercitato dal Cliente esclusivamente dopo che il Fornitore avrà ottenuto il suddetto risarcimento da parte del Gestore.

Tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cali o sbalzi di temperatura, interruzioni, modifica delle caratteristiche dell'Allacciamento alla Rete, manutenzione della Rete)

attengono esclusivamente ai rapporti tra il Cliente e il Gestore, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. In nessun caso, nell'ipotesi in cui Fornitore e Gestore fossero entità distinte, il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile, nemmeno parzialmente, di danni causati dalla qualità della somministrazione o, in generale, dalla gestione della connessione del Punto di consegna alla Rete.

Eventuali interruzioni e limitazioni di somministrazione programmabili saranno comunicate al Cliente con congruo preavviso. Il Gestore farà quanto in suo potere affinché dette interruzioni e limitazioni siano limitate al tempo strettamente indispensabile.

Le interruzioni o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, dovute a caso fortuito, a cause di forza maggiore, ad interventi necessari del Gestore sulla Rete, a disposizioni delle autorità competenti e ad ogni altra causa non direttamente imputabile al Fornitore e/o al Gestore, non comporteranno, in nessun caso, in favore del Cliente, risarcimento danni, indennizzi, risoluzione del Contratto ovvero riduzione dei corrispettivi dovuti. Eventuali costi di rifornimento di energia termica o di altra natura presso fonti alternative, volte a sopperire alla momentanea interruzione o limitazione di somministrazione, resteranno a carico del Cliente.

Il Fornitore ed il Gestore, in ogni caso, non assumono alcuna responsabilità per eventuali danni indiretti derivati al Cliente in dipendenza della mancata od inesatta esecuzione del Contratto.

Il Fornitore ed il Gestore, inoltre, non assumono alcuna responsabilità per eventuali danni derivati al Cliente dalla mancata od inesatta esecuzione del Contratto, salvo che, per quanto di competenza, non siano all'uno o all'altro imputabili a titolo di dolo o colpa grave.

Fermo quanto sopra ed entro i limiti consentiti dalla legge, qualsiasi risarcimento od indennizzo per responsabilità eventualmente accertate a carico del Fornitore o del Gestore o per danni cagionati da uno di essi resterà convenzionalmente limitato, nel suo massimo ammontare, ad un importo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00).

7. Misura dei consumi

7.1. Tentativi di lettura

Il Gestore è responsabile dell'attività di misura dei consumi presso i Punti di consegna oggetto di Contratto. L'attività di misura potrà essere effettuata, direttamente, tramite le apparecchiature installate in prossimità del Punto di consegna o, a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di telelettura, a seconda dei casi. Tipo, modello, dimensione e ubicazione, nonché eventuali sostituzioni, delle apparecchiature di cui sopra, sono decisi insindacabilmente dal Gestore.

Il Cliente è tenuto a garantire, in ogni caso e senza eccezione alcuna, l'accesso al Contatore da parte del Gestore, così come meglio specificato al precedente art. 5, nonché a segnalare con la massima tempestività qualsiasi irregolarità e/o malfunzionamento, pena il risarcimento dei danni subiti dal Fornitore, dal Gestore e dal Proprietario della Rete, oltre all'irrogazione di ogni eventuale ulteriore sanzione, se del caso anche di carattere penale.

Fatte salve diverse previsioni di legge od impossibilità di rilevazione per qualsivoglia ragione intervenuta, la rilevazione dei dati di consumo avviene secondo la seguente periodicità minima:

1 (uno) tentativo mensile.

Eventuali errori di misurazione, sia in eccesso che in difetto, derivanti da qualsivoglia causa, daranno luogo ai necessari conguagli.

7.2. Verifica funzionalità del Contatore

Il Gestore può in ogni momento sottoporre il Contatore a controlli e disporre la sostituzione, assumendosene tutte le relative spese. In ogni ipotesi di malfunzionamenti o guasti del Contatore, il Gestore provvederà alla ricostruzione dei consumi ai sensi del successivo art. 18.

Il Cliente ed il Fornitore (se entità distinta dal Gestore), disgiuntamente, possono richiedere al Gestore la verifica del Gruppo di Misura per accertarne il corretto funzionamento e dar seguito, ove necessario, alla ricostruzione dei consumi.

Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità, dovrà comunque presentare richiesta al Fornitore, che provvederà ad indicare allo stesso il costo dell'intervento e ad inoltrare la richiesta al Gestore. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica, ove lo richieda espressamente.

Se dalla verifica risultasse uno scostamento superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, il costo dell'intervento sarà a carico del Gestore, che provvederà alla ricostruzione dei consumi ai sensi del successivo art. 18. A seguito di comunicazione da parte del Gestore dei quantitativi così ricalcolati, il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica posta in essere e provvederà a conguagliare gli importi erroneamente fatturati. Resta inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

Per contro, qualora l'esito della verifica dimostrasse misurazioni entro i limiti di tolleranza previsti dalla normativa vigente in materia, le relative spese saranno addebitate al Cliente.

8. Fatturazione

8.1. Unità di misura utilizzate ai fini della fatturazione

L'unità di misura utilizzata ai fini della fatturazione del calore è il kWh termico.

L'unità di misura utilizzata ai fini della fatturazione del freddo è il kWh frigorifero.

L'unità di misura utilizzata ai fini della fatturazione dell'acqua calda igienico-sanitaria è il m³.

8.2. Periodicità di emissione delle fatture

La fatturazione dei consumi di energia termica avviene con cadenza mensile, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Il Fornitore ha facoltà di modificare in qualsiasi momento la periodicità di emissione delle fatture, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, informandone il Cliente per iscritto.

La fatturazione di importi per oneri fiscali, penali, conguagli ed ogni altro importo dovuto al Fornitore, anche in qualità di sostituto d'imposta, potrà avvenire anche con periodicità differenti.

8.3. Modalità di fatturazione

In caso di disponibilità dei dati di lettura rilevati secondo la periodicità prevista dal Contratto, verranno emesse fatture calcolate su consumi effettivi.

In difetto, il consumo fatturato sarà calcolato a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio. La stima avverrà prendendo a riferimento i consumi storici del Cliente, se disponibili, oppure il consumo annuo presunto dichiarato dal Cliente, tenendo conto della destinazione d'uso dell'energia termica. Il calcolo avverrà assumendo che il consumo segua l'andamento climatico-stagionale oppure si mantenga costante nell'arco dell'anno, a seconda della destinazione d'uso dell'energia termica. In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla Fornitura intervenute all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nel periodo.

In caso di Utenze Indirette, la fatturazione è emessa nei riguardi del Cliente prescindendo dal numero di unità immobiliari servite dal medesimo Punto di consegna facente capo al Cliente, dagli effettivi consumi di ciascuna di esse e dagli eventuali criteri di ripartizione tra le stesse pattuiti, che non saranno in nessun caso opponibili al Fornitore.

8.4. Contenuto della fattura

La fattura emessa dal Fornitore rappresenta il documento fiscale completo di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa.

Insieme ai corrispettivi per i consumi, agli oneri fiscali e alle eventuali penali previste nel Contratto, potranno essere inseriti in fattura ulteriori importi accessori, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli per servizi accessori erogati dal Fornitore su richiesta del Cliente, i rimborsi di spese sostenute dal Fornitore e/o dal Gestore a favore del Cliente ed i corrispettivi per prestazioni svolte dal Gestore.

8.5. Recapito della fattura

Le fatture vengono recapitate all'indirizzo indicato nel MdA (sezione "Dettagli contrattuali") dal Cliente, che ha sempre l'obbligo di comunicare eventuali variazioni dello stesso, così come meglio specificato al successivo art. 25. Il Fornitore, su richiesta del Cliente, ha facoltà di attivare il servizio di fatturazione elettronica, al fine di rendere disponibili le fatture, con accesso riservato, in formato elettronico non modificabile.

9. Pagamenti

9.1. Modalità di pagamento e rateizzazione

Le fatture devono essere pagate con le modalità ed entro la data di scadenza in esse indicate. La scadenza non sarà inferiore a 30 (trenta) giorni solari dalla data di emissione della fattura, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in fattura, fatta salva la possibilità di richiederne per iscritto l'eventuale rateizzazione entro e non oltre i 10 giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura medesima. Il Fornitore si riserva di rifiutare le eventuali richieste di rateizzazione ricevute per importi fatturati non superiori a 3 volte l'importo medio fatturato nelle bollette emesse nei 12 mesi precedenti all'emissione della fattura oggetto di richiesta. La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ciascuna fattura rateizzabile sulla quale il Fornitore provvederà altresì a riportare al Cliente informazioni circa i tempi e le modalità per ottenere la rateizzazione stessa.

In ogni caso, in ipotesi di accettazione della richiesta, il Fornitore provvederà a formalizzare per iscritto il piano di rientro. Il Fornitore si riserva di applicare al Cliente, a partire dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura oggetto di richiesta, interessi per la rateizzazione pari al tasso B.C.E. di volta in volta vigente.

Eventuali contestazioni o reclami non daranno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento degli importi dovuti al Fornitore in virtù del Contratto.

9.2. Mancato, ritardato o parziale pagamento

In caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato in fattura, il Cliente dovrà corrispondere al Fornitore, senza necessità di formale messa in mora, i seguenti interessi:

- Clienti Consumatori: interessi moratori calcolati su base annua pari al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data dell'inadempimento aumentato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali per tutto il periodo di ritardo;
- Clienti Non Consumatori: interessi legali di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 per tutto il periodo di ritardo.

In caso di ritardato o di omesso pagamento, anche parziale, dei corrispettivi dovuti, il Fornitore costituisce in mora il Cliente mediante comunicazione scritta a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di pagamento indicata in fattura. La comunicazione potrà avvenire a mezzo raccomandata oppure tramite posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Nella comunicazione di costituzione in mora è indicato il termine ultimo, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dalla scadenza di pagamento indicata in fattura, entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della fattura insoluta; decorso tale termine, il Fornitore potrà richiedere ed ottenere la sospensione, senza ulteriore preavviso, della Fornitura per morosità sino a quando il Cliente non abbia regolarizzato la propria posizione oppure dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ., quale tra le due alternative ritenga più opportuna.

L'avvenuto pagamento del debito successivo alla comunicazione scritta di costituzione in mora, se intervenuto anticipatamente rispetto alla sospensione della fornitura, dovrà essere immediatamente comunicato al Fornitore e dimostrato, presentando idonea documentazione, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

- via mail all'indirizzo clienti@seimantova.it;
- consegna presso gli sportelli del Fornitore.

Nel caso in cui il Cliente non provvedesse a comunicare e dimostrare l'avvenuto pagamento con le modalità ed entro le tempistiche sopra indicate, il Fornitore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità conseguente a tale negligenza.

Una volta sospesa la Fornitura, il Gestore, dietro espressa richiesta di riattivazione del Cliente, provvederà all'effettiva riattivazione della Fornitura sospesa entro i 2 (due) giorni feriali successivi alla piena prova dell'avvenuto integrale pagamento o entro il diverso termine massimo indicato dalla normativa di tempo in tempo vigente, in ogni caso compatibilmente con il proprio programma di lavori e a seguito di verifica dell'effettività del pagamento. La prova del pagamento potrà essere fornita tramite una delle seguenti modalità:

- fax al numero indicato in fattura e/o nella comunicazione di costituzione in mora;
- posta elettronica, all'indirizzo riattivazioni@teaspa.it;
- consegna presso gli sportelli del Fornitore.

Il Cliente solleva sin d'ora il Fornitore da ogni responsabilità derivante dalla sospensione senza ulteriore preavviso della Fornitura per morosità.

La sospensione senza ulteriore preavviso della Fornitura per morosità potrà essere richiesta anche in caso di mora dovuta ad un debito inferiore od uguale all'ammontare del deposito cauzionale eventualmente versato, ovvero a quello delle eventuali forme di garanzia alternative o suppletive rilasciate, purché il Fornitore ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che l'omesso o ritardato pagamento possa essere considerato indice di una modifica delle condizioni patrimoniali del Cliente tale per cui potrebbe risultare in pericolo l'adempimento delle future prestazioni previste a suo carico dal Contratto.

In caso di pagamenti parziali, il Fornitore si riserva, ai sensi dell'art. 1194 cod. civ., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nel seguente ordine, indipendentemente dall'imputazione difforme indicata dal Cliente all'atto del pagamento: agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso, alle maggiori spese di esazione, al capitale.

Il Cliente è tenuto, in ogni caso, al pagamento delle spese postali necessarie per l'invio del sollecito di pagamento ed ogni altra spesa legale sostenuta dal Fornitore per il recupero del credito. È tenuto inoltre a corrispondere i costi, diretti ed indiretti, delle eventuali operazioni di sospensione, chiusura e/o riattivazione della Fornitura stessa, nel limite dell'ammontare definito dal Gestore o dall'Autorità, così come le eventuali spese legali sostenute e ogni altro importo dovuto per la gestione tecnico/amministrativa della pratica. Gli eventuali oneri tecnico/amministrativi di volta in volta dovuti sono pubblicati sul sito internet del Fornitore, nella sezione "I tuoi diritti", alla voce "Listino prestazioni TLR".

Il Fornitore si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 cod. civ..

In caso di accertata appropriazione fraudolenta dell'energia termica, di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto, di manomissione o rottura dei sigilli (tanto quelli posti sui Contatori, quanto quelli posti sui limitatori di portata e di temperatura) e/o di ogni altra porzione degli impianti o della Rete atta ad alterare la misurazione dei consumi o a sottrarre illegittimamente energia, il Fornitore potrà richiedere l'immediata risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ..

In caso di decesso del Cliente, eventuali pagamenti rimasti insoluti verranno integralmente richiesti agli aventi causa del Cliente.

Il Fornitore si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito e la tutela delle proprie ragioni.

9.3. Sospensione, differimento, riduzione dei pagamenti e compensazione del credito

Il pagamento di tutti gli importi relativi alla somministrazione di energia termica, alle eventuali spese legali connesse con il recupero del credito, agli interessi di mora e ad ogni altra obbligazione comunque connessa alla Fornitura non potrà essere sospeso, differito o ridotto da parte del Cliente Non Consumatore, nemmeno in caso di contestazioni o reclami, né le somme dovute al Fornitore potranno essere compensate con eventuali crediti che il Cliente Non Consumatore vanti nei confronti del Fornitore stesso, salvo espressa accettazione scritta del Fornitore.

Il Cliente accetta sin d'ora che il Fornitore possa compensare eventuali crediti vantati dal Cliente nei riguardi della stessa con eventuali crediti vantati dal Fornitore nei riguardi del Cliente.

10. Garanzie

10.1. Tipologia e importo della garanzia

Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere il versamento, tramite addebito in bolletta, di un deposito cauzionale di importo pari a 5,17€ o al maggiore importo autorizzato dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Ulteriori forme di garanzia, se del caso anche in aggiunta a quelle di cui al precedente capoverso, potranno essere previste negli altri documenti che compongono il Contratto.

Nel corso della Fornitura, in caso di variazione dei consumi ed in ogni altra ipotesi in cui si renda necessario, il Fornitore potrà sempre richiedere integrazioni della garanzia prestata.

10.2. Escussione e restituzione della garanzia prestata

Il deposito cauzionale e le ulteriori garanzie prestate sono costituiti a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Cliente.

Nel caso in cui una qualunque delle garanzie prestate venisse escussa totalmente o parzialmente da parte del Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirla per intero, previo addebito del relativo importo nella prima fattura utile.

In caso di estinzione del rapporto contrattuale, il deposito cauzionale verrà restituito d'ufficio nell'ultima fattura, salvo che non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture insolute, anche per danni subiti dal Fornitore, dal Gestore e/o dal Proprietario della Rete.

In caso di estinzione del rapporto contrattuale, le eventuali ulteriori garanzie prestate verranno tempestivamente svincolate, salvo che non siano escusse, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture insolute, anche per danni subiti dal Fornitore, dal Gestore e/o dal Proprietario della Rete.

11. Condizioni economiche

11.1. Corrispettivi, durata e rinnovo

Le condizioni economiche applicabili al Contratto sono fissate al netto di IVA e di qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabili alla Fornitura.

Alla Fornitura sono applicate le condizioni economiche dell'offerta sottoscritta dal Cliente, così come specificate nelle relative CPF unitamente alla decorrenza, alla durata ed alle eventuali modalità di rinnovo delle stesse.

Nel caso in cui sulle CPF non fosse espressamente prevista la modalità di rinnovo delle condizioni economiche in essere, il Fornitore provvederà di volta in volta a comunicare per iscritto al Cliente le nuove condizioni economiche del Contratto - che decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza delle condizioni economiche in essere - entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese antecedente la data di scadenza delle condizioni economiche in essere.

Alla scadenza delle condizioni economiche in essere, ove il Cliente o il Fornitore non abbiano previamente comunicato formalmente all'altra Parte di voler recedere dal Contratto ai sensi del successivo art. 17, il Contratto continuerà a produrre i propri effetti alle nuove condizioni economiche comunicate dal Fornitore.

Resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui sulle CPF non fosse espressamente prevista la modalità di rinnovo delle condizioni economiche in essere e il Fornitore non comunicasse al Cliente le nuove condizioni economiche ai sensi dei precedenti capoversi, le ultime condizioni economiche scadute si intenderanno espressamente prorogate per un periodo di durata pari a quello delle ultime condizioni economiche scadute.

Eventuali Volture tra soggetti che presentino rapporti giuridici o di fatto tali da far presupporre una continuità nella fruizione della fornitura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: coniugio, parentela, affinità, mera coabitazione, semplice modifica della ragione o denominazione sociale, appartenenza al medesimo gruppo societario, altri rapporti derivanti da operazioni societarie di varia natura, ecc.) non consentono modifiche strumentali delle condizioni economiche in essere. In tali casistiche, le condizioni economiche applicate al cliente uscente resteranno in vigore sino alla loro naturale scadenza. Il cliente entrante ha l'onere di informare per iscritto il Fornitore dell'esistenza dei rapporti giuridici o di fatto di cui sopra. In assenza di tale dichiarazione scritta e in ogni altra ipotesi in cui il Fornitore riscontrasse l'esistenza dei predetti rapporti, il Fornitore potrà addebitare ogni eventuale differenziale risultante dall'applicazione di diverse condizioni economiche.

L'eventuale sottoscrizione del Contratto ad opera di un Cliente che, con riguardo al medesimo Punto di Fornitura, nei 12 mesi precedenti, ha richiesto ed ottenuto la Disattivazione della Fornitura o lo Scollegamento dalla Rete, comporterà - con riferimento al periodo di Disattivazione o Scollegamento - l'addebito *pro die*, nella prima fattura utile, di ogni eventuale quota fissa prevista dalle condizioni economiche applicabili al precedente contratto cessato. Tale addebito interverrà anche nel caso in cui il Contratto sia sottoscritto da terzi che con il cliente cessato presentino rapporti giuridici o di fatto tali da far presupporre assimilabilità di fruitori della Fornitura ai sensi del paragrafo che precede.

11.2. Ricontrattualizzazioni

In caso di sottoscrizione, in corso di Contratto, di una nuova offerta (Ricontrattualizzazione), la decorrenza delle nuove condizioni economiche è definita nelle CPF.

12. Oneri fiscali e vari

Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione dell'autorità competente, al Contratto, alla Fornitura ed ai relativi compensi, sono a carico del Cliente e s'intendono esclusi dai corrispettivi contrattuali, salvo diverse disposizioni di legge o di Contratto.

Il Cliente è tenuto a corrispondere tali somme per intero, con le modalità e nella misura previste dal regime fiscale vigente, stabilito dalle competenti autorità.

Il Fornitore potrà rivalersi sul Cliente per eventuali sanzioni, indennità e interessi applicati dall'Amministrazione Finanziaria a seguito di dichiarazioni erronee od omesse o comportamenti del Cliente che ne siano la causa.

L'applicazione di eventuali agevolazioni od ulteriori particolari regimi fiscali deve essere espressamente richiesta dal Cliente. L'applicazione dell'agevolazione o dell'ulteriore particolare regime fiscale oggetto di richiesta decorrerà, ove ricorrano i relativi presupposti, dalla data di presentazione formale al Fornitore di apposita richiesta, corredata dalla documentazione prescritta dalla vigente normativa che dimostri il possesso dei necessari requisiti, completa in ogni sua parte, o dalla diversa data di conferma indicata dalle autorità competenti.

13. Decorrenza del Contratto, durata e inizio della somministrazione

Fermo quanto previsto al precedente art. 11 con riguardo alle condizioni economiche, il Contratto è a tempo indeterminato.

Fatta eccezione per le ipotesi in cui il MdA e le CPF sono sostituiti dall'Accordo di Fornitura ai sensi del precedente art. 1:

- il Contratto si conclude per adesione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte del Cliente;
- il Contratto si perfeziona mediante scambio di corrispondenza, stante la previa consegna da parte del Fornitore della proposta contrattuale al Cliente e la successiva adesione di quest'ultimo alla stessa con sottoscrizione di distinti documenti di identico contenuto.

Agli effetti del Contratto, l'apposizione della firma grafometrica o della firma elettronica avanzata remota, ove previste, s'intende "sottoscrizione".

In caso di Contratto stipulato telefonicamente con un Cliente Consumatore, lo stesso si intende concluso alla data di sottoscrizione, da parte del Cliente, della conferma dell'offerta successivamente trasmessa dal Fornitore o di accettazione scritta della stessa.

In ogni caso, nelle ipotesi in cui il Contratto stipulato con un Cliente Consumatore sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, così come nelle ipotesi in cui il Contratto sia sottoscritto fuori dai locali commerciali con firma grafometrica, previo consenso espresso del Cliente, lo stesso è confermato e reso disponibile al Cliente su supporto durevole.

La Fornitura avrà inizio dalla Data di attivazione indicata nella documentazione contrattuale consegnata al Cliente o dalla eventuale diversa data successivamente comunicata dal Fornitore, ferma restando in ogni caso la facoltà del Fornitore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del Contratto, di rifiutare l'attivazione della Fornitura al Cliente per le ragioni illustrate di seguito, senza che quest'ultimo possa vantare pretesa o diritto alcuno nei riguardi del Fornitore.

Fatte salve diverse disposizioni di legge, il Gestore, compatibilmente con il proprio programma di lavori, provvederà all'effettiva attivazione della Fornitura entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi:

- dalla data di ricezione da parte del Fornitore della richiesta di attivazione;
- dal termine ultimo per il completamento dei lavori di allacciamento, in caso di richiesta di attivazione contestuale all'accettazione del preventivo di allacciamento;
- dalla eventuale diversa data di attivazione espressamente richiesta dal Cliente nel MdA.

Eventuali ritardi rispetto alla Data di attivazione programmata potranno essere comunicati al Cliente per iscritto, all'indirizzo fornito ai sensi del successivo art. 25, oppure telefonicamente per il tramite degli operatori del Fornitore.

In caso di Subentro, il Gestore, compatibilmente con il proprio programma di lavori, provvederà all'effettiva riattivazione della Fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla eventuale data di riattivazione espressamente richiesta dal Cliente nel MdA o entro il diverso termine imposto dalla normativa pro tempore vigente.

In caso di Voltura, il Fornitore si impegna a provvedere all'attivazione della Fornitura in favore del nuovo Cliente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla eventuale data di attivazione espressamente richiesta dal nuovo Cliente nel MdA o entro il diverso termine imposto dalla normativa pro tempore vigente.

Per il Cliente Consumatore, qualora il Contratto di Fornitura sia stato concluso a distanza o in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, l'inizio della Fornitura avverrà ai sensi del successivo art. 16.

L'avvio della Fornitura è in ogni caso subordinato all'espressa conferma, da parte del Cliente, dei contenuti della sezione "Conferma Recapiti" del MdA.

L'avvio della Fornitura è comunque condizionato al fatto che:

- al momento della richiesta di accesso formulata dal Fornitore, il Punto di consegna non risulti sospeso o chiuso per morosità;
- sul Punto di consegna non sussistano debiti scaduti riferibili a soggetti con i quali il Cliente presenta rapporti giuridici o di fatto tali da far presupporre una continuità nella fruizione della fornitura. Il Cliente ha facoltà di dimostrare l'estraneità al debito pregresso con ogni mezzo. Il Fornitore si riserva di stabilire insindacabilmente la fondatezza e/o la sufficienza dei mezzi di prova prodotti.

L'avvio e la prosecuzione della Fornitura resteranno comunque subordinati all'avveramento delle seguenti condizioni:

il Cliente ha presentato tutti gli atti e i documenti richiesti dal Fornitore e dalla vigente normativa ai fini della stipula e della prosecuzione del Contratto;

esiste un Allacciamento alla Rete, adeguato rispetto alle caratteristiche della Fornitura;

il Cliente è in regola con le disposizioni di cui al Testo Unico Edilizia, alla Legge Finanziaria per l'anno 2005 e al D.L. 47/2014;

l'Impianto interno del Cliente è conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente;

il Cliente non è sottoposto a fallimento, amministrazione controllata, concordato, messa in liquidazione, scioglimento per qualsivoglia ragione, cessazione dell'effettiva attività od altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale;

non sussistono precedenti morosità nei confronti del Fornitore (anche se soggetto distinto da quello attuale) e l'esito delle valutazioni sul merito di credito del Cliente (credit check) è positivo. L'attività di credit check verrà effettuata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per verificare la sussistenza a carico del Cliente di:

- protesti e pregiudizievoli, anche attraverso il Sistema Informativo Creditizio (SIC) e altre banche dati istituite dalle autorità competenti;
- morosità relative a ulteriori contratti stipulati dal Cliente medesimo, anche con terzi;
- ulteriori riscontri negativi ottenuti presso società specializzate terze, verso le quali il Cliente autorizza sin d'ora il trattamento dei propri dati personali;

Qualora il Fornitore abbia evidenza di eventuali importi insoluti connessi a precedenti interventi di chiusura o sospensione riferiti all'Impianto di consegna oggetto del presente Contratto, il Fornitore avrà comunque facoltà di:

- ritirare la richiesta di accesso per attivazione della Fornitura;
- confermare la richiesta, richiedendo al Cliente il pagamento degli importi insoluti.

Ferme le eventuali ipotesi di rifiuto dell'attivazione di cui sopra, l'avvio della Fornitura avverrà entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla conclusione del Contratto, salva diversa esplicita richiesta di un termine maggiore da parte del Cliente e/o nei casi in cui l'avvio avvenga a seguito di nuova attivazione. In caso di mancato avvio della Fornitura entro tale termine massimo, il Contratto dovrà intendersi automaticamente caducato, senza che ciò comporti responsabilità alcuna a carico di alcuna delle Parti.

In caso di rifiuto dell'attivazione, il Cliente ha la facoltà di porre rimedio al rifiuto inoltrando al Fornitore, entro 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione con cui quest'ultima ha rifiutato di dar seguito alla Fornitura, apposita comunicazione comprovante l'avveramento delle condizioni alle quali è subordinata l'attivazione della Fornitura. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si considera risolto di diritto ai sensi dell'art. 1457 cod. civ..

Il Cliente dichiara che, alla data di sottoscrizione del Contratto, tutti i Punti di consegna sono liberi da ogni vincolo contrattuale e manleva il Fornitore da ogni responsabilità e/o incombenza derivante da eventuali contestazioni di terzi.

In caso di utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza per la conclusione del Contratto, i relativi costi resteranno a carico della parte contrattuale che ne ha fatto uso.

14. Oneri di Allacciamento e altre prestazioni di competenza del Gestore

In mancanza dell'Allacciamento alla Rete, il Cliente è tenuto a presentare al Fornitore o al Gestore apposita richiesta di preventivo per l'Allacciamento e a versare al Fornitore e/o al Gestore il corrispettivo di Allacciamento, conseguentemente quantificato dal Gestore, per la realizzazione dei necessari interventi tecnici.

La richiesta di preventivo per l'Allacciamento dovrà essere presentata compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito internet del Fornitore e presso gli Sportelli del Fornitore, ed inoltrandolo a quest'ultimo con una delle seguenti modalità:

- servizio postale, presso la sede legale del Fornitore,
- posta elettronica, all'indirizzo clienti@seimantova.it,
- consegna presso gli sportelli del Fornitore.

Fatte salve diverse disposizioni di legge, il Gestore emetterà il preventivo richiesto:

- entro 10 (dieci) giorni lavorativi in caso di lavori semplici;
- entro 30 (trenta) giorni lavorativi in caso di lavori complessi.

Il corrispettivo di Allacciamento non sarà comunque superiore ai costi, diretti ed indiretti, sostenuti dal Gestore per l'attività di realizzazione dell'Allacciamento. Eventuali differenze tra i costi di realizzazione dell'Allacciamento e il corrispettivo di Allacciamento richiesto al Cliente potranno essere quantificate ed indicate all'interno del preventivo di Allacciamento, a cui espressamente si rimanda, sotto la voce "valore iniziale del Corrispettivo di Salvaguardia" (C_i).

In ogni caso, il preventivo riporterà l'elenco delle attività ricomprese nel corrispettivo di Allacciamento.

La realizzazione degli interventi necessari avverrà soltanto successivamente all'accettazione del preventivo emesso dal Gestore e, salvo diverso accordo scritto, al pagamento del corrispettivo ivi previsto, nonchè all'ottenimento degli eventuali atti autorizzativi necessari a carico del Cliente e/o a carico di terzi.

Il preventivo si considera decaduto ove il Cliente non lo accetti entro 3 mesi dalla data di emissione o entro il maggior termine eventualmente indicato sul preventivo stesso.

L'accettazione del preventivo, oltre a far sorgere in capo al Gestore il diritto al corrispettivo di Allacciamento richiesto e all'eventuale Corrispettivo di Salvaguardia, implica l'accettazione della soluzione tecnica proposta dal Gestore.

Entro i limiti territoriali consentiti dall'estensione della Rete e nel termine massimo più sopra indicato, il Gestore fornirà al richiedente il preventivo richiesto, fermo il diritto di rifiutare la realizzazione dell'Allacciamento (ad esclusione dei casi in cui sussiste un obbligo di allacciamento alla rete), fornendo adeguata motivazione scritta.

Il preventivo indicherà, tra l'altro, l'elenco degli eventuali atti autorizzativi che il Cliente dovrà presentare.

Salvo diverso accordo scritto ammesso esclusivamente nelle ipotesi tassativamente previste dalla vigente normativa, l'Allacciamento è realizzato dal Gestore o da imprese da questo espressamente incaricate. In ogni caso, l'Allacciamento e l'Impianto del Cliente dovranno risultare conformi alle specifiche tecniche prescritte dal Gestore.

Compatibilmente con il programma dei lavori del Gestore e fatte salve diverse disposizioni di legge:

- lavori semplici verranno realizzati entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'accettazione del preventivo;
- lavori complessi verranno realizzati entro la data indicata nel preventivo.

Al Cliente potrà essere data notizia dell'ultimazione dei lavori di Allacciamento con qualsiasi mezzo.

Sono da considerarsi a carico del Cliente tutti gli oneri relativi all'attivazione della Fornitura, comprensivi degli importi addebitati al Fornitore dal Gestore (nell'ipotesi in cui Fornitore e Gestore fossero entità distinte).

Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente, anche successivamente, ogni eventuale ed ulteriore corrispettivo necessario per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di preventivo.

Qualora fosse necessario provvedere alla modifica e/o all'adeguamento delle opere di Allacciamento così come ad ogni altro intervento di competenza del Gestore, il Cliente prenderà i necessari accordi con il Gestore, direttamente o per il tramite del Fornitore. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le prestazioni indicate rientrano le seguenti: Disattivazione della Fornitura, Scollegamento dalla Rete, Riattivazione della Fornitura, Subentro, variazione di Portata, esecuzione di lavori semplici e complessi, verifica e sostituzione di Misuratori, verifica dei parametri di qualità della

Fornitura ed eventuale loro ripristino, pronto intervento su chiamata, fissazione di appuntamenti, ecc.

Per ciascuna richiesta inoltrata, il Cliente è tenuto al pagamento al Fornitore di un importo pari a quanto eventualmente addebitato a quest'ultima dal Gestore, oltre a quanto eventualmente previsto a suo carico per la gestione amministrativa della pratica da parte del Fornitore. Fermo quanto spettante al Gestore, gli eventuali oneri amministrativi di volta in volta dovuti al Fornitore per la gestione amministrativa della pratica sono pubblicati sul sito internet del Fornitore, nella sezione "I tuoi diritti", alla voce "Listino prestazioni Fornitore".

Gli standard, le tempistiche e gli orari previsti per l'esecuzione delle prestazioni di cui sopra sono quelle indicate dalla normativa pro tempore vigente. Il Cliente è tenuto ad assicurare la disponibilità, propria o della persona da lui incaricata, a ricevere il personale incaricato dal Fornitore o dal Gestore nei giorni e nelle fasce orarie concordate con questi ultimi.

Alla data di estinzione per qualsivoglia ragione del rapporto contrattuale, il Fornitore cesserà di dare corso alle richieste del Cliente.

15. Variazione di clausole contrattuali

15.1. Variazione unilaterale delle clausole contrattuali

Qualora sussista giustificato motivo, il Fornitore potrà proporre al Cliente modifiche al Contratto tali da assicurare la prosecuzione del rapporto contrattuale stesso. Ai fini del Contratto, si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento (disposizioni non imperative), così come il mutamento dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali, le possibili modifiche della struttura societaria di quest'ultima e le eventuali evoluzioni del mercato in cui la stessa opera. Le variazioni proposte potranno riguardare tanto le condizioni economiche riportate sulle CPF, quanto le disposizioni delle presenti CGF di cui agli artt. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27 e 34.

In tali ipotesi, al fine di permettere di valutare attentamente la variazione proposta, il Fornitore ne darà comunicazione in forma scritta a ciascun Cliente interessato con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni solari rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal giorno di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione effettuata all'indirizzo e secondo le modalità specificatamente scelte ed indicate dal Cliente nel MdA (sezione "Dettagli contrattuali"), si presume ricevuta da quest'ultimo trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.

È fatto salvo in ogni caso il diritto del Cliente di recedere dal Contratto a seguito della proposta di variazione unilaterale, senza oneri, secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale.

La comunicazione di variazione potrà essere inviata anche unitamente alla fattura, fatti salvi eventuali specifici obblighi di comunicazione separata imposti dalla vigente normativa.

In caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale. Tali variazioni verranno comunicate al Cliente nella prima fattura in cui sono applicate.

15.2. Evoluzione del contesto normativo e modifiche

Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche imperative adottate dall'ARERA o dal legislatore si intendono inserite di diritto nel presente Contratto. Parimenti, si intenderanno automaticamente ed implicitamente abrogate le clausole del presente Contratto che risultino incompatibili con i termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell'ARERA successivamente alla stipula dello stesso.

Le Parti dichiarano che l'eventuale nullità di una qualsiasi delle clausole previste in questo Contratto non comporterà la nullità dell'intero accordo. La clausola affetta da tale nullità dovrà essere sostituita da una corrispondente previsione basata sull'interpretazione dell'intenzione delle Parti ovvero sulle norme di legge o di provvedimenti di pari autorità.

16. Diritto di ripensamento

Qualora il Contratto di Fornitura sia stato concluso a distanza o in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, il Cliente Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, tramite raccomandata A/R indirizzata alla sede legale del Fornitore, con una delle seguenti modalità:

inoltro del Modulo per l'esercizio del diritto di ripensamento allegato al presente Contratto e reperibile sul sito internet del Fornitore;

inoltro di una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai sensi del presente art. 16.

L'esercizio del diritto di ripensamento costituisce una particolare forma di recesso dal Contratto, riservata alle sole categorie di Clienti e casistiche sopra indicate.

Il periodo di ripensamento scade dopo 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto.

Salvo diversa richiesta da parte del Cliente Consumatore espressamente indicata nel MdA, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo di ripensamento sopra indicato.

L'eventuale richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà necessariamente l'avvio della Fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della Fornitura rispetto alle normali tempistiche previste.

In caso di richiesta di esecuzione del Contratto durante il suddetto periodo di ripensamento, il Cliente potrà comunque esercitare il diritto di ripensamento nei

termini previsti e, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti per l'esecuzione del Contratto sino alla data in cui avrà formalmente comunicato il recesso ai sensi del presente art. 16. In particolare, in caso di richiesta di esecuzione del Contratto durante il periodo di ripensamento, il Fornitore potrà richiedere al Cliente:

- un corrispettivo per le prestazioni già eseguite dal Gestore, qualora non sia stata ancora avviata la Fornitura;
- i corrispettivi previsti dal Contratto, per tutte le prestazioni ivi previste, fino al momento della cessazione della Fornitura, nel caso in cui questa sia già stata avviata.

17. Diritto di recesso

In corso di rapporto, le Parti hanno facoltà di esercitare il diritto di recesso unilaterale dal Contratto come di seguito meglio illustrato.

17.1. Diritto di recesso del Cliente

Il Cliente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualunque momento, con un periodo di preavviso di un mese.

Il Cliente esercita tale diritto presentando al Fornitore richiesta di Disattivazione della Fornitura oppure di Scollegamento dalla Rete attraverso apposita modulistica disponibile sul sito internet del Fornitore e presso gli Sportelli del Fornitore.

La comunicazione dovrà pervenire al Fornitore mediante una delle seguenti modalità alternative: a) richiesta scritta a sportello; b) PEC; c) raccomandata A/R.

L'estinzione del rapporto contrattuale avverrà soltanto una volta decorso interamente il periodo di preavviso di cui sopra, fermo restando ogni residuo obbligo e responsabilità del Cliente previsto dal Contratto e dalla normativa di tempo in tempo vigente.

In caso di Disattivazione della Fornitura, verranno eseguite le seguenti attività:

- chiusura delle valvole di intercettazione della Sottocentrale d'utenza e loro piombatura e/o ogni altro intervento atto ad impedire al Cliente di prelevare energia termica dalla Rete;
- effettuazione della lettura di cessazione;
- emissione della Fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della lettura di cui al precedente alinea.

Il Gestore, compatibilmente con il proprio programma di lavori, provvederà all'effettiva Disattivazione della Fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte del Fornitore della richiesta di Disattivazione del Cliente, o entro il diverso termine massimo indicato dalla normativa di tempo in tempo vigente.

In caso di Scollegamento dalla Rete, oltre alle attività previste nelle ipotesi di Disattivazione della Fornitura, verranno eseguite le seguenti attività:

- rimozione del Gruppo di Misura e delle altre componenti della Sottocentrale d'utenza (nei casi in cui queste siano di proprietà del Gestore);
- presentazione di un'offerta per la rimozione delle ulteriori componenti della Sottocentrale d'utenza (nei casi in cui queste siano di proprietà del Cliente);
- disallentamento di apparecchiature elettriche facenti parte dell'impianto di Allacciamento;
- intercettazione del circuito idraulico di Allacciamento a monte della proprietà privata del Cliente, ove tale circuito non serva altri clienti.

Il Gestore, compatibilmente con il proprio programma di lavori, provvederà all'effettivo Scollegamento dalla Rete entro la data concordata con il Cliente, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Fatta salva ogni diversa disposizione contrattuale e di legge, nessun corrispettivo può essere applicato al Cliente per la Disattivazione della Fornitura e per lo Scollegamento dalla Rete.

A seguito di richiesta di Disattivazione della Fornitura o Scollegamento dalla Rete, il Cliente riceverà apposita risposta scritta.

Ai fini dell'emissione della Fattura di chiusura, tanto in caso di recesso per cessazione della Fornitura quanto in caso di recesso per Voltura, il Gestore effettuerà la lettura di cessazione, anche in contraddittorio con il Cliente recedente, ove questi dichiari espressamente per iscritto di voler presenziare alle operazioni di rilevazione.

Il Cliente resterà responsabile dei consumi di energia termica e di ogni altro onere connesso alla Fornitura sino a quando non siano rese possibili la rilevazione finale dei consumi (in particolare ove il Misuratore sia posizionato in luogo non liberamente accessibile al Gestore) e l'effettuazione dell'intervento di Disattivazione della Fornitura o di Scollegamento dalla Rete. In ogni caso, eventuali consumi di energia termica intercorrenti tra la data di richiesta di Disattivazione della Fornitura o Scollegamento dalla Rete e l'esecuzione effettiva dell'intervento da parte del Gestore, così come ogni altro onere connesso alla Fornitura, saranno comunque posti a carico del Cliente.

A seguito dell'estinzione del rapporto contrattuale, al Cliente sarà altresì fatturato, ove previsto, il Corrispettivo di Salvaguardia di cui ai precedenti artt. 2 e 14.

17.2. Diritto di recesso del Fornitore

Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente, senza oneri ed in qualsiasi momento, dal Contratto, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata A/R o PEC, con un periodo di preavviso di 3 mesi.

18. Ricostruzione dei consumi

In tutte le casistiche previste dal Contratto (malfunzionamenti o guasti del Gruppo di misura, prelievo fraudolento di energia, ecc.), la ricostruzione dei consumi avverrà con metodo induttivo, tenendo conto dei seguenti elementi di riferimento:

- consumi storici del Punto di consegna, ove disponibili;
- andamento climatico nel periodo di irregolare o mancato funzionamento del Contatore.

In mancanza di consumi storici, la ricostruzione potrà avvenire anche tenendo conto di uno o più dei seguenti ulteriori elementi di riferimento:

- consumi storici di altri punti di consegna analoghi;
- scostamento accertato a seguito della verifica di funzionalità del Contatore;
- consumi rilevati dal nuovo Contatore per analogo periodo termico.

Se il momento in cui si è verificato l'evento che ha reso inattendibili le misurazioni non è determinabile con certezza, la ricostruzione dei consumi avverrà dal momento di presunto inizio dell'evento che ha reso necessaria la ricostruzione medesima.

Il periodo di riferimento per il quale è ammessa la ricostruzione dei consumi non potrà comunque superare i 5 (cinque) anni solari precedenti la data di ricostruzione dei consumi medesimi.

Al Cliente è riconosciuta la facoltà di dimostrare, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione della ricostruzione effettuata, il mancato o ridotto utilizzo dell'energia termica nel corso del periodo oggetto di determinazione induttiva.

Il Gestore valuterà a proprio insindacabile giudizio gli elementi di prova allegati dal Cliente, confermando o rettificando la ricostruzione dei consumi effettuata.

19. Sospensione della Fornitura

Ferma ogni altra ipotesi di sospensione della Fornitura prevista dal Contratto o dalla legge e fatta salva la facoltà di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., il Fornitore si riserva il diritto di sospendere la Fornitura, con preavviso scritto di 10 (dieci) giorni solari, se il Cliente persista oltre il predetto termine nei seguenti inadempimenti:

- utilizzi l'energia termica oggetto di Fornitura e/o gli impianti difformemente rispetto a quanto indicato nel Contratto;
- modifichi in qualsivoglia maniera gli impianti, tanto se di sua proprietà quanto se di proprietà del Fornitore, del Gestore o del Proprietario della Rete, senza il consenso scritto di questi ultimi;
- non adegui gli impianti di sua proprietà alla normativa intervenuta successivamente alla conclusione del Contratto;
- rifiuti al Gestore e/o ad eventuali suoi incaricati l'accesso alle Sottocentrali d'utenza e/o l'esecuzione di verifiche e/o lavori di manutenzione sulle apparecchiature e sugli impianti (ivi inclusi i Contatori) ubicati nella sua proprietà o nei luoghi nella sua legittima disponibilità.

Il Fornitore si riserva altresì il diritto di sospendere la Fornitura, con preavviso scritto di 10 (dieci) giorni solari, ove il Cliente entro il predetto termine non ponga integralmente rimedio alle seguenti situazioni:

- mancata od invalida sostituzione delle garanzie di cui al precedente art. 10;
- mancato pagamento, a seguito di diffida, di fatture relative ad ogni eventuale altro contratto, in essere o già cessato, tra il Cliente ed il Fornitore.

Il Fornitore si riserva inoltre il diritto di sospendere la Fornitura, senza preavviso, ove:

- eventuali Autorità competenti disponessero la chiusura dell'erogazione;
- perdessero di efficacia gli atti autorizzativi ottenuti e/o gli eventuali diritti e servizi concessi dal Cliente ai sensi del precedente art. 5.

In tutte le casistiche di cui sopra, il Cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento od indennizzo di qualsivoglia natura per la sospensione della Fornitura e il Fornitore resterà espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare al Cliente stesso e/o a terzi.

Una volta posto rimedio alle situazioni di cui sopra e/o cessato l'inadempimento contestato, il Gestore, compatibilmente con il proprio programma di lavori, provvederà all'effettiva riattivazione della Fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla piena prova del rimedio posto in essere e/o dalla documentata cessazione dell'inadempimento contestato oppure entro il diverso termine imposto dalla normativa pro tempore vigente. Le spese per tutte le operazioni necessarie per la riattivazione della Fornitura resteranno integralmente a carico del Cliente, che sarà tenuto a versarle anticipatamente.

20. Risoluzione del Contratto

Ferma ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal Contratto o dalla legge e fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno, il Fornitore si riserva il diritto di dichiarare risolto di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione al Cliente data a mezzo raccomandata a/r o PEC, nei seguenti casi:

- fallimento, amministrazione controllata, concordato od altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale, del Cliente (fatta salva la possibilità per il curatore, il commissario ed ogni altro organo a ciò legittimato, di domandare entro 60 giorni dall'inizio della procedura, a mezzo apposita richiesta scritta, la Voltura del Contratto);
- decesso del Cliente (fatta salva la possibilità per eventuali eredi, legittimi titolari della disponibilità dell'immobile servito dal/i Punto/i di consegna, di domandare entro 60 giorni solari dal decesso, a mezzo apposita richiesta scritta, la Voltura del Contratto);
- messa in liquidazione o scioglimento del Cliente per qualsivoglia ragione o cessazione dell'effettiva attività;
- insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti;
- accertata e documentata modifica delle condizioni patrimoniali del Cliente che potrebbe oggettivamente mettere in pericolo l'adempimento delle prestazioni previste a suo carico dal Contratto;
- mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente (Sepa Core Direct Debit) o insufficiente provvista su quest'ultimo;
- mancata od invalida costituzione, ricostituzione od integrazione delle garanzie di cui al precedente art. 10;

mancato pagamento, a seguito di diffida, di fatture relative ad ogni eventuale altro contratto, in essere o già cessato, tra il Cliente ed il Fornitore;

cessione da parte del Cliente a terzi del Contratto e/o dell'energia termica fornita, senza il consenso del Fornitore;

violazione da parte del Cliente degli impegni di cui al precedente art. 5;

inadempimento da parte del Cliente alle obbligazioni di cui al precedente art. 14;

mancato rilascio della documentazione richiesta dal Fornitore ai sensi del precedente art. 13;

successivo venir meno delle condizioni di cui al precedente art. 13;

manomissione del Gruppo di Misura o di altri impianti ed apparecchiature funzionali alla Fornitura;

prelievo di energia termica fraudolento;

utilizzo dell'energia termica o degli impianti in modo non conforme al Contratto;

sospensione della Fornitura per un periodo superiore a 6 (sei) mesi;

violazione da parte del Cliente delle regole e/o dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalle società del Gruppo Tea, disponibile sul sito internet www.teaspa.it.

Dalla data di risoluzione per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento, fatte salve eventuali somme precedentemente maturate in suo favore.

In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente, saranno posti a carico del Cliente tutti gli eventuali importi, a qualsivoglia titolo, che il Gestore ed il Fornitore dovessero richiedere a seguito dell'anticipata risoluzione contrattuale, oltre al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente, il Cliente riconosce il diritto del Fornitore di richiedere fin da subito la chiusura del Punto di consegna, rimanendo quest'ultimo espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che ne possano derivare al Cliente stesso e/o a terzi.

21. Impossibilità sopravvenuta

Qualora, dopo la conclusione del Contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche autorità ovvero impedimenti oggettivi, assoluti e definitivi, ai sensi dell'art. 1256 e ss. e 1463 e ss. cod. civ., così come ogni altro impedimento di natura tecnica e/o normativa non imputabile (direttamente od indirettamente) alla Parte impossibilitata, che rendano impossibile, in tutto o in parte, per una delle Parti l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, quest'ultima ne darà tempestiva comunicazione all'altra a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre 48 ore dal verificarsi dell'evento.

Se l'impossibilità è definitiva ed attiene all'intera prestazione contrattuale, il Contratto si intenderà risolto a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione.

Se l'impossibilità è definitiva, ma parziale, la Parte che la invoca, contestualmente alla comunicazione, potrà recedere dal Contratto con un termine di preavviso di 45 (quarantacinque) giorni. Nel caso in cui la Parte che invoca l'impossibilità sopravvenuta non abbia esercitato il diritto di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà dell'altra Parte di recedere, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Quest'ultima dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con raccomandata A/R o PEC entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di impossibilità parziale.

In difetto delle comunicazioni di cui sopra, la Parte che invochi l'impossibilità sopravvenuta sarà tenuta a risarcire l'altra Parte per i danni da quest'ultima subiti.

In ogni caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore tutto quanto dovuto per i consumi maturati sino allo scioglimento del rapporto contrattuale.

22. Cessione del Contratto e cessione del credito

Il Fornitore può cedere il Contratto ad altra società di vendita abilitata a concludere contratti per la fornitura di energia termica, senza necessità di consenso alcuno, previa semplice comunicazione scritta al Cliente.

La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.

Il Cliente potrà cedere il Contratto esclusivamente previo consenso scritto del Fornitore.

Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere il/i credito/i derivante/i dalla Fornitura a soggetti terzi, ivi compresi banche, istituti assicurativi, società di factoring e/o altre società del Gruppo Tea. Il Cliente autorizza sin d'ora il Fornitore a trasmettere copia del Contratto ai predetti eventuali cessionari perché possano debitamente prenderne visione. Il Cliente accetta sin d'ora, puramente e semplicemente, le predette eventuali cessioni di credito.

In caso di cessione, affitto ed usufrutto d'azienda (o di ramo d'azienda), resta ferma l'applicazione dell'art. 2558 cod. civ. Il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario - indipendentemente da difformi attestazioni nelle scritture contabili di chiacchessia - risponde in solido con il cedente, affittante o nudo proprietario degli eventuali debiti, comunque risultanti al Fornitore, inerenti al Contratto di fornitura in cui è subentrato.

23. Cause di forza maggiore

Le Parti non sono tenute ad alcun risarcimento del danno nell'ipotesi di eventuali inadempimenti delle rispettive obbligazioni derivanti da cause di forza maggiore.

Per forza maggiore si intende, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., ogni evento, atto, fatto o circostanza imprevedibile non imputabile (direttamente od indirettamente) alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, l'adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto.

La Parte che invochi una causa di forza maggiore dovrà tassativamente fornire evidenza del fatto che tale circostanza non sia stata determinata da essa direttamente o indirettamente e avrà l'obbligo di darne comunicazione scritta all'altra Parte non appena abbia potuto prenderne conoscenza, descrivendo con precisione

la suddetta causa e comunicando tutte le informazioni relative, fra quelle che saranno disponibili, in modo da consentire l'esatta valutazione dell'avvenimento invocato e l'incidenza dello stesso sull'esecuzione degli obblighi contrattuali.

In difetto, la Parte che invochi una causa di forza maggiore sarà tenuta a risarcire l'altra Parte per i danni da quest'ultima subiti.

In ogni caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore quanto dovuto per i consumi di energia termica maturati nel vigore della causa di forza maggiore.

24. Spese di registrazione e di bollo

Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. Il relativo onere sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione. In tal caso detta imposta è comunque dovuta in misura fissa in quanto i corrispettivi per le prestazioni di cui al Contratto sono da assoggettare ad IVA. L'imposta di bollo eventualmente dovuta è a carico del Cliente.

25. Recapiti del Cliente ed annesse responsabilità

25.1. Comunicazioni e fatture dirette al Cliente

L'inoltro al Cliente di tutte le fatture e le comunicazioni inerenti al Contratto (ivi incluse diffide, comunicazioni di risoluzione, ecc.) da parte del Fornitore sarà validamente effettuato con le modalità ed all'ultimo indirizzo indicati dal Cliente nella sezione "Dettagli contrattuali" del MdA o in eventuali comunicazioni di variazione da questi trasmesse al Fornitore ai sensi del successivo art. 25.2. Fatta eccezione per le comunicazioni per cui è imposto l'inoltro a mezzo raccomandata a/r o PEC, qualunque comunicazione e/o fattura inoltrata all'indirizzo e secondo le modalità specificatamente scelte ed indicate dal Cliente nel MdA (sezione "Dettagli contrattuali") o nelle eventuali comunicazioni di variazione da questi trasmesse al Fornitore ai sensi del successivo art. 25.2, si presumerà ricevuta dal Cliente trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.

Con particolare riguardo all'indirizzo fisico indicato nella sezione "Dettagli contrattuali" del MdA, il Cliente, assumendosi in proprio ogni connessa responsabilità ed ogni conseguenza a sé sfavorevole di eventuali dichiarazioni mendaci, dichiara che:

- è stato liberamente scelto ed indicato;
 - costituisce sede legale od unità locale del Cliente persona giuridica, ovvero residenza, domicilio generale o dimora del Cliente persona fisica, ai sensi della vigente normativa, oppure domicilio speciale del Cliente, eletto ai sensi dell'art. 47 cod. civ., e ne richiede l'utilizzo ai fini dell'inoltro di tutte le fatture e tutte le comunicazioni inerenti al Contratto (ivi incluse diffide, comunicazioni di risoluzione, ecc.);
 - è completo e corretto in ogni sua parte, anche ai fini postali;
 - è contraddistinto da apposita etichetta leggibile recante nome e cognome (in caso di destinatario persona fisica) oppure ragione/denominazione sociale completa o ditta (in caso di destinatario persona giuridica) del destinatario, apposta sia sul relativo citofono/campanello sia sulla relativa cassetta postale installata in prossimità dell'indirizzo stesso e liberamente accessibile al portalelettere;
 - in caso di domicilio eletto presso un terzo persona fisica, il Cliente è stato da costui previamente autorizzato a comunicarne al Fornitore i relativi dati personali.
- Con particolare riguardo all'indirizzo/i PEC indicato/i dal Cliente nella sezione "Dettagli contrattuali", nel caso in cui la relativa casella PEC risultasse piena ed in ogni altra ipotesi di mancata consegna imputabile al Cliente, il Fornitore, ove necessario, inoltrerà le comunicazioni inerenti al Contratto presso il domicilio eletto di cui al successivo art. 25.3.

25.2. Variazione dell'indirizzo indicato

Il Cliente si impegna formalmente a comunicare al Fornitore, con la massima tempestività, ogni eventuale variazione degli indirizzi prescelti di cui al precedente art. 25.1, esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- a mezzo e-mail all'indirizzo clienti@seimantova.it, allegando copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità;
- a mezzo raccomandata a/r o PEC agli indirizzi indicati al successivo art. 31, allegando copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità;
- accedendo, previa registrazione, all'area riservata dello sportello online ConTea (<https://contea.teaspa.it>);
- presentando apposita richiesta scritta di variazione presso gli sportelli del Fornitore, allegandovi copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità.

Eventuali comunicazioni di variazione effettuate con modalità non conformi si considereranno non inoltrate e, conseguentemente, mai ricevute dal Fornitore.

25.3. Conseguenze della mancata comunicazione di variazioni

In caso di mancata comunicazione di eventuali modifiche dell'indirizzo fisico di cui al precedente art. 25.1 data con le modalità illustrate al precedente art. 25.2, e in tutti i casi in cui le dichiarazioni rilasciate in virtù del precedente art. 25.1, lett. b), c) e d), risultassero mendaci - con potenziale o conseguente ricezione ad opera del Fornitore di relate o ricevute di ritorno recanti la dicitura "destinatario sconosciuto", "destinatario irreperibile", "destinatario trasferito", "indirizzo inesatto", "indirizzo inesistente", "indirizzo insufficiente" o altra assimilabile - il Cliente accetta espressamente sin d'ora, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1335 cod. civ. e con rinuncia espressa a sollevare qualunque eccezione, che tutte le comunicazioni inerenti al Contratto (ivi incluse diffide, comunicazioni di risoluzione, ecc.) possano essere validamente spedite al seguente domicilio, speciale ed alternativo, eletto ai sensi dell'art. 47 cod. civ.: So.Sel s.p.a., via Bellinzona 37/F - 41124 Modena, PEC: seisrl@pec.sosel.it, tel. 059 440942.

In caso di mancata comunicazione di eventuali modifiche dell'indirizzo PEC di cui al precedente art. 25.1 data con le modalità illustrate al precedente art. 25.2, il Cliente accetta espressamente sin d'ora, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1335

cod. civ. e con rinuncia espressa a sollevare qualunque eccezione, che tutte le comunicazioni inerenti al Contratto (ivi incluse diffide, comunicazioni di risoluzione, ecc.) possano essere validamente spedite al seguente domicilio, speciale ed alternativo, eletto ai sensi dell'art. 47 cod. civ.: So.Sel s.p.a., via Bellinzona 37/F - 41124 Modena, PEC: sosel.domicilioeletto@pec.sosel.it, tel. 059 440942.

So.Sel s.p.a. terrà a disposizione del Cliente le eventuali comunicazioni ricevute per conto di quest'ultimo per un periodo di 12 mesi dalla data di ricezione. Entro tale lasso temporale So.Sel s.p.a. resterà espressamente autorizzata al trattamento dei dati personali del Cliente.

25.4. Comunicazioni con carattere di generalità

Qualora le comunicazioni avessero carattere di generalità, il Fornitore potrà utilizzare anche avvisi diffusi su quotidiani o tramite emittenti radiotelevisive.

26. Riservatezza e privacy

Le Parti si impegnano a mantenere riservati i contenuti del Contratto e l'esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui esse vengano a conoscenza durante le trattative stesse ed in corso di rapporto.

Il Fornitore effettuerà il trattamento dei dati personali conferiti dal Cliente secondo le modalità meglio dettagliate nell'allegata Informativa Privacy Clienti. L'Informativa ed eventuali successive sue revisioni, sono altresì pubblicate sul sito internet del Fornitore.

27. Richieste di informazioni scritte e reclami

Il Fornitore mette a disposizione dei propri Clienti il numero verde 800 473165 per accogliere eventuali segnalazioni o suggerimenti e per fornire chiarimenti e informazioni in merito al Contratto.

Nel caso in cui il Cliente desideri ottenere maggiori informazioni o voglia presentare una lamentela in merito al Contratto, può inoltrare una richiesta di informazioni od un reclamo tramite:

- servizio postale, presso la sede legale del Fornitore,
- posta elettronica, all'indirizzo clienti@seimantova.it,
- sportello online ConTea,
- consegna presso gli sportelli del Fornitore,

utilizzando il modulo appositamente predisposto, disponibile sul sito internet del Fornitore e presso gli sportelli del Fornitore.

Il Cliente ha la facoltà di inviare una richiesta di informazioni od un reclamo anche utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertarne la data di ricevimento. In tal caso, la comunicazione dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- nome e cognome,
- estremi del Punto di consegna (numero identificativo della Fornitura di energia termica riportato sul Contratto),
- indirizzo di fornitura,
- indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico a cui si desidera ricevere risposta,
- oggetto della richiesta o motivo del reclamo.

Il tempo massimo di risposta motivata a richieste di informazioni e reclami è di 30 giorni solari dalla data di ricezione da parte del Fornitore della relativa richiesta o reclamo, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge e le tolleranze ammesse.

28. Risoluzione di controversie e foro competente

Il foro competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti sull'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, o comunque ad esso connesse, che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto tra i contraenti e/o le eventuali procedure di risoluzione extragiudiziale previste dalla vigente normativa, è quello della sede legale del Fornitore. In deroga a quanto sopra, in caso di Cliente Consumatore, il foro competente è quello di residenza o domicilio eletto del Cliente stesso.

29. Legge applicabile

Il Contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate da ARERA e/o da altra autorità competente in materia.

30. Utilizzo del logo e dei marchi del Fornitore

Il Contratto non fornisce al Cliente alcun diritto sul marchio e/o logo del Fornitore, siano essi registrati o non registrati, su nomi, simboli, colori ed immagini, schemi e colori distintivi, strumenti, stili, emblemi, che lo contraddistinguono, in quanto di proprietà esclusiva del Fornitore.

L'utilizzo da parte del Cliente di loghi, emblemi e disegni riferibili al Fornitore deve derivare esclusivamente dall'esecuzione del Contratto ed il Cliente si impegna dunque a non utilizzarli se non in ottemperanza ed in conformità al presente Contratto. Il Cliente si impegna a non utilizzare qualsiasi ditta, denominazione o ragione sociale di segno o marchio uguale o confondibile con i marchi del Fornitore o comunque suscettibile di provocare inganno o confusione nella clientela.

Il Cliente si impegna a risarcire il Fornitore per qualsiasi richiesta di danni contro quest'ultimo presentata che abbia avuto origine dall'utilizzazione del marchio in modo improprio rispetto a quanto indicato dal presente Contratto.

E' fatto espresso divieto di utilizzare i marchi del Fornitore da parte del Cliente nella propria documentazione commerciale, nei comunicati stampa e/o in qualsiasi altro documento destinato all'esterno che non sia attinente al presente Contratto, salvo espressa autorizzazione scritta del Fornitore.

31. Comunicazioni dirette al Fornitore

Fatte salve le disposizioni di cui al Contratto che, per determinate tipologie di comunicazioni dirette al Fornitore, prevedono specifiche o differenti modalità di

inoltre, tutte le comunicazioni del Cliente relative al Contratto devono:
essere formulate per iscritto,
contenere i dati identificativi del Cliente e del Punto di consegna interessato,
essere inviate a mezzo Raccomandata a/r presso la sede legale del Fornitore
oppure a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata depositato presso
il Registro delle imprese.

In ogni caso, eventuali comunicazioni effettuate con modalità difformi si considereranno non inoltrate e, conseguentemente, mai ricevute dal Fornitore.

32. Standard di qualità e indennizzi

La vigente normativa in tema di somministrazione di energia termica prevede una serie di standard specifici e generali di qualità commerciale a carico degli operatori coinvolti.

Gli standard di qualità commerciale, nella loro versione più aggiornata, così come gli eventuali indennizzi automatici previsti a favore del Cliente per le ipotesi di mancato rispetto degli stessi, sono consultabili nell'apposita sezione del sito internet del Fornitore denominata "Teleriscaldamento", all'interno del documento "Informazioni su standard di qualità e indennizzi TLR".

Ai sensi della vigente normativa, tuttavia, si evidenzia che nelle ipotesi elencate di seguito, il Fornitore ed il Gestore, a proprio insindacabile giudizio, restano liberi di derogare agli obblighi di servizio e agli standard di qualità commerciale appena richiamati (fatta eccezione per gli obblighi di pronto intervento):

- a) Clienti con una potenza (contrattualizzata o convenzionale) superiore a 350 kW;
- b) soggetti richiedenti un Allacciamento con una potenza (contrattualizzata o convenzionale) superiore a 350 kW;
- c) Allacciamenti che richiedono l'estensione della Rete, fintanto che non sia attivata la Fornitura;
- d) prestazioni richieste nel corso del periodo di avviamento, fintanto che non sia attivata la Fornitura.

Nei predetti casi, il mancato rispetto degli obblighi di servizio e degli standard di qualità commerciale di cui sopra non darà luogo ad alcun indennizzo automatico in favore del Cliente, così come a qualunque altra forma di ristoro per eventuali danni subiti da quest'ultimo.

33. Allegati

I documenti allegati alle presenti CGF, unitamente a tutti quelli in esse richiamati o da esse dipendenti o alle stesse comunque collegati, s'intendono parte integrante, sostanziale ed inscindibile del Contratto.

34. Gerarchia dei documenti contrattuali

In caso di incompatibilità o contrasto tra le disposizioni di due o più documenti del Contratto, l'ordine di prevalenza decrescente tra i documenti che lo compongono sarà il seguente: a) MdA, b) CPF, c) CGF, d) ulteriori documenti.